

I

(Atti legislativi)

Regolamenti

REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

al 30 giugno 2021

che istituisce il quadro per il raggiungimento della neutralità climatica e modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 ("Legge europea sul clima")

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta

della Commissione europea,

dopo la trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾, visto il parere del Comitato

delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando che:

- (1) La minaccia esistenziale rappresentata dai cambiamenti climatici richiede una maggiore ambizione e un'azione climatica più incisiva da parte dell'Unione e degli Stati membri. L'Unione è impegnata a intensificare gli sforzi per affrontare i cambiamenti climatici e a di attuazione del Protocollo di Parigi ⁽⁴⁾ accordo adottato nell'ambito del Quadro delle Nazioni Unite Convenzione sui cambiamenti climatici ("Accordo di Parigi") ⁽⁴⁾, guidati dai suoi principi e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'Accordo di Parigi.
- (2) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "The European Green deal" ("accordo verde europeo"), la Commissione ha definito una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui non vi siano emissioni nette di gas a effetto serra nel 2050 e in cui la crescita economica sia disaccoppiata dall'uso delle risorse. Il Green deal europeo mira anche a proteggere, conservare e valorizzare il capitale naturale dell'Unione e a tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente. ALLO stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva, senza lasciare indietro nessuno.
- (3) Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), nel suo Rapporto speciale 2018 sugli impatti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e sui relativi percorsi di emissione di gas serra a livello globale, nel contesto del rafforzamento della risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà, fornisce una solida base scientifica per affrontare il cambiamento climatico e illustra la necessità di intensificare rapidamente l'azione per il clima.

(1) GU C 364 del 28.10.2020, pag. 143, e GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 69.

(2) GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 58.

(3) Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2021.

(4) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

e di continuare la transizione verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico. Il rapporto conferma che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte con urgenza e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C, in particolare per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi e di raggiungere punti critici. La Piattaforma intergovernativa di scienza e politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha evidenziato nel suo Rapporto di valutazione globale 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici un'erosione della biodiversità a livello mondiale, con il cambiamento climatico come terzo più importante fattore di perdita della biodiversità.

- (4) UN obiettivo fisso a lungo termine è fondamentale per contribuire alla trasformazione dell'economia e della società, alla creazione di posti di lavoro di alta qualità, alla crescita sostenibile e al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché per raggiungere in modo giusto, socialmente equilibrato, equo ed efficace in termini di costi l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'Accordo di Parigi.
- (5) È necessario affrontare i crescenti rischi per la salute legati al clima, tra cui ondate di calore più frequenti e intense, incendi e inondazioni, minacce alla sicurezza alimentare e idrica e l'emergere e la diffusione di malattie infettive, come annunciato nella comunicazione del 24 febbraio 2021 intitolata "Costruire un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - la nuova UE".
Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici", la Commissione ha lanciato un progetto europeo sul clima e la salute.
nell'ambito della piattaforma europea di adattamento al clima CLIMATE-ADAPT, per comprendere meglio, anticipare e ridurre al minimo le minacce per la salute causate dai cambiamenti climatici.
- (6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 37, che mira a promuovere l'integrazione nelle politiche dell'Unione di un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente secondo il principio dello sviluppo sostenibile.
- (7) L'azione per il clima dovrebbe essere un'opportunità per tutti i settori economici dell'Unione per contribuire a garantire la leadership dell'industria nell'innovazione globale. GRAZIE AL quadro normativo dell'Unione e agli sforzi compiuti dall'industria, è possibile dissociare la crescita economica dalle emissioni di gas serra. Ad esempio, le emissioni di gas serra dell'Unione sono state ridotte del 24% tra il 1990 e il 2019, mentre l'economia è cresciuta del 60% nello stesso periodo. Fatta salva la legislazione vincolante e le altre iniziative adottate a livello dell'Unione, tutti i settori dell'economia - tra cui energia, industria, trasporti, riscaldamento e raffreddamento ed edifici, agricoltura, rifiuti e uso del suolo, cambiamenti di destinazione d'uso del suolo e silvicoltura, indipendentemente dal fatto che tali settori siano coperti dal sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione ("EU ETS") - dovrebbero svolgere un ruolo nel contribuire al raggiungimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Per aumentare il coinvolgimento di tutti gli attori economici, la Commissione dovrebbe facilitare i dialoghi e i partenariati settoriali sul clima, riunendo le principali parti interessate in modo inclusivo e rappresentativo, in modo da incoraggiare i settori stessi a redigere tabelle di marcia volontarie indicative e a pianificare la loro transizione verso il raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050. Tali tabelle di marcia potrebbero dare un valido contributo nell'assistere i settori nella pianificazione degli investimenti necessari per la transizione verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico e potrebbero anche servire a rafforzare l'impegno settoriale nel perseguimento di soluzioni neutrali dal punto di vista climatico. Tali tabelle di marcia potrebbero anche integrare le iniziative esistenti, tra cui l'Alleanza europea per le batterie e l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito, che promuovono la collaborazione industriale nella transizione verso la neutralità climatica.
- (8) L'accordo di Parigi stabilisce un obiettivo di temperatura a lungo termine all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici aumentando la capacità di adattamento agli impatti negativi dei cambiamenti climatici, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso verso basse emissioni di gas a effetto serra e uno sviluppo

resiliente ai cambiamenti climatici, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). In quanto quadro generale per il contributo dell'Unione all'accordo di Parigi, il presente regolamento dovrebbe garantire che sia l'Unione che gli Stati membri contribuiscano alla risposta globale ai cambiamenti climatici di cui all'accordo di Parigi.

- (9) L'azione dell'Unione e degli Stati membri in materia di clima mira a proteggere le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, l'economia, la salute, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità dalla minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, nonché a massimizzare la prosperità entro i confini planetari e ad aumentare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici. Alla luce di ciò, le azioni dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero essere guidate dai principi di precauzione e "chi inquina paga" stabiliti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dovrebbero anche tenere conto del principio "l'efficienza energetica prima di tutto" dell'Unione dell'energia e del principio "non nuocere" dell'accordo verde europeo.
- (10) Il raggiungimento della neutralità climatica dovrebbe richiedere un contributo da parte di tutti i settori economici per i quali le emissioni o gli assorbimenti di gas serra sono regolamentati dal diritto dell'Unione.
- (11) Alla luce dell'importanza della produzione e del consumo di energia per il livello di emissioni di gas a effetto serra, è essenziale garantire una transizione verso un sistema energetico sicuro, sostenibile e accessibile, basato sulla diffusione delle energie rinnovabili, su un mercato interno dell'energia ben funzionante e sul miglioramento dell'efficienza energetica, riducendo al contempo la povertà energetica. La trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica e la ricerca e lo sviluppo sono anch'essi fattori importanti per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica.
- (12) L'Unione dispone di un quadro normativo per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030, concordato nel 2014, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di Parigi. La legislazione che attua tale obiettivo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, che istituisce il sistema ETS dell'UE, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura.
- (13) Il sistema ETS dell'UE è una pietra miliare della politica climatica dell'Unione e costituisce lo strumento chiave per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace dal punto di vista dei costi.
- (14) Nella comunicazione del 28 novembre 2018 intitolata "UN pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e neutrale dal punto di vista climatico", la Commissione ha presentato una visione per il raggiungimento di emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 attraverso una transizione socialmente equa ed efficiente in termini di costi.
- (15) Con il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" del 30 novembre 2016, l'Unione ha perseguito un'agenda di decarbonizzazione ambiziosa, in particolare costruendo una solida Unione dell'energia, che include il piano 2030. obiettivi di efficienza energetica e di diffusione di energie rinnovabili in direttive 2012/27/UE ⁽⁸⁾ e (UE) 2018/2001 ⁽⁹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e rafforzando la legislazione in materia, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (16) L'Unione è leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a contribuire ad aumentare l'ambizione globale e a rafforzare la risposta mondiale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la diplomazia climatica.

(5) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(6) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra da parte degli Stati membri dal 2021 al 2030 che contribuiscono all'azione per il clima per rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(7) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 e la decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(8)

(9) ⁽¹⁰⁾

(10)

Dir 1).
etti Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da
va fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
201 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU
2/2 L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
7/U
E
del
Par
lam
ent
o
eur
ope
o e
del
Co
nsi
gli
o,
del
25
ott
obr
e
201
2,
sull
'eff
icie
nza
ene
rge
tica
,
che
mo
difi
ca
le
dir
etti
ve
200
9/1
25/
CE
e
201
0/3
0/U
E e
abr
oga
le
dir
etti
ve
200
4/8
/C
E e
200
6/3
2/C
E
(G
U
L
315
del
14.
11.
201
2,
pag
.

- (17) L'Unione dovrebbe continuare la sua azione per il clima e la sua leadership internazionale dopo il 2050, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di pericolosi cambiamenti climatici, perseguendo l'obiettivo di temperatura a lungo termine stabilito nell'accordo di Parigi e seguendo le valutazioni scientifiche dell'IPCC, dell'IPBES e del Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici, nonché le valutazioni di altri organismi internazionali.
- (18) Rimane il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei confronti di quei partner internazionali che non condividono gli stessi standard di protezione del clima dell'Unione. La Commissione intende quindi proporre un meccanismo di aggiustamento delle emissioni di carbonio alle frontiere per settori selezionati, al fine di ridurre tali rischi in modo compatibile con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, è importante mantenere incentivi politici efficaci a sostegno di soluzioni tecnologiche e innovazioni che consentano la transizione verso un'economia dell'Unione competitiva e neutrale dal punto di vista climatico, garantendo al contempo la certezza degli investimenti.
- (19) Nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green deal europeo, il Parlamento europeo ha chiesto la necessaria transizione verso una società neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 al più tardi e di farne una storia di successo europea e, nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale, ha dichiarato un'emergenza climatica e ambientale. Ha inoltre ripetutamente invitato l'Unione ad aumentare il suo obiettivo climatico per il 2030 e a fare in modo che tale aumento rientri nel presente regolamento. Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2019, ha concordato sull'obiettivo di raggiungere un'Unione neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, riconoscendo al contempo che è necessario istituire un quadro di abilitazione che vada a beneficio di tutti gli Stati membri e che comprenda strumenti, incentivi, sostegno e investimenti adeguati per garantire una transizione efficiente dal punto di vista dei costi, giusta, nonché socialmente equilibrata ed equa, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali in termini di punti di partenza. Ha inoltre sottolineato che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il 6 marzo 2020, l'Unione ha presentato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) la sua strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas serra e, il 17 dicembre 2020, il suo contributo determinato a livello nazionale, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio.
- (20) L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche a livello economico da parte delle fonti e l'assorbimento da parte dei pozzi dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione entro il 2050 e, se del caso, raggiungere in seguito emissioni negative. Tale obiettivo dovrebbe comprendere le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione, disciplinati dal diritto dell'Unione. Dovrebbe essere possibile affrontare tali emissioni e assorbimenti nel contesto della revisione della legislazione pertinente in materia di clima ed energia. I pozzi di assorbimento comprendono soluzioni naturali e tecnologiche, come riportato negli inventari dei gas serra dell'Unione all'UNFCCC. Le soluzioni basate sulle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e di cattura e utilizzo del carbonio (CCU) possono svolgere un ruolo nella decarbonizzazione, soprattutto per la mitigazione delle emissioni di processo nell'industria, per gli Stati membri che scelgono questa tecnologia. L'obiettivo di neutralità climatica a livello di Unione per il 2050 dovrebbe essere perseguito collettivamente da tutti gli Stati membri e gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il raggiungimento. Le misure a livello di Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo.
- (21) Nelle conclusioni dell'8 e 9 marzo 2007 e del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha approvato, rispettivamente, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il 2020 e il quadro di politica climatica ed energetica per il 2030. Le disposizioni del presente regolamento sulla determinazione dell'obiettivo climatico dell'Unione per il 2040 non pregiudicano il ruolo del Consiglio europeo, come stabilito dai trattati, nel definire l'orientamento politico generale dell'Unione e le priorità per lo sviluppo della politica climatica dell'Unione.
- (22) I pozzi di assorbimento del carbonio svolgono un ruolo essenziale nella transizione verso la neutralità climatica nell'Unione e, in particolare, i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo danno un contributo importante in tale contesto. Come annunciato nella comunicazione del 20 maggio 2020 intitolata "UNA strategia "dai campi alla tavola" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", la Commissione

promuoverà un nuovo modello imprenditoriale verde per ricompensare i gestori dei terreni per le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e l'assorbimento del carbonio nell'ambito della prossima iniziativa sull'agricoltura del carbonio. Inoltre, nella comunicazione dell'11 marzo 2020 intitolata "UN nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e competitiva", la Commissione si è impegnata a sviluppare un quadro normativo per la certificazione dei prodotti agricoli.

di carbonio basati su una contabilità del carbonio solida e trasparente per monitorare e verificare l'autenticità delle rimozioni di carbonio, garantendo al contempo che non vi siano impatti negativi sull'ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o su obiettivi sociali o economici.

- (23) Il ripristino degli ecosistemi contribuirebbe a mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali e a promuovere la biodiversità, combattendo al contempo il cambiamento climatico. Inoltre, il "triplice ruolo" delle foreste, ossia quello di pozzi di assorbimento, stoccaggio e sostituzione del carbonio, contribuisce alla riduzione dei gas serra nell'atmosfera, garantendo al contempo che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi.
- (24) Le competenze scientifiche e le migliori prove disponibili e aggiornate, insieme a informazioni sui cambiamenti climatici che siano concrete e trasparenti, sono imperative e devono essere alla base dell'azione dell'Unione in materia di clima e degli sforzi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. È opportuno istituire UN Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici (il "Comitato consultivo") che funga da punto di riferimento per le conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche. Il Comitato consultivo dovrebbe integrare il lavoro dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA), pur agendo in modo indipendente nello svolgimento dei suoi compiti. La sua missione dovrebbe evitare qualsiasi sovrapposizione con la missione dell'IPCC a livello internazionale. Il Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ dovrebbe pertanto essere modificato al fine di istituire il Comitato consultivo. Gli organismi consultivi nazionali sul clima possono svolgere un ruolo importante, tra l'altro, nel fornire consulenza scientifica esperta sulla politica climatica alle autorità nazionali competenti, come prescritto dallo Stato membro interessato, negli Stati membri in cui esistono. Pertanto, gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto sono invitati a istituire un organismo nazionale di consulenza sul clima.
- (25) La transizione verso la neutralità climatica richiede cambiamenti nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società, come evidenziato nel Green deal europeo. Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2019, il Consiglio europeo ha affermato che tutte le pertinenti normative e politiche dell'Unione devono essere coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica e contribuire al suo conseguimento nel rispetto di condizioni di parità, invitando la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme esistenti.
- (26) come annunciato nel Green deal europeo, la Commissione ha valutato l'obiettivo dell'Unione per il 2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nella comunicazione del 17 settembre 2020 intitolata "Rafforzare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030 - Investire in un futuro neutrale dal punto di vista climatico a vantaggio dei nostri cittadini". La Commissione lo ha fatto sulla base di una valutazione d'impatto globale e tenendo conto dell'analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e per il clima che le sono stati presentati ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Alla luce dell'obiettivo di neutralità climatica per il 2050, entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere ridotte e gli assorbimenti potenziati, in modo che le emissioni nette di gas a effetto serra, cioè le emissioni al netto degli assorbimenti, siano ridotte a livello economico e nazionale di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il Consiglio europeo ha approvato questo obiettivo nelle sue conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020. Ha inoltre fornito indicazioni iniziali sulla sua attuazione. Il nuovo obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è un obiettivo successivo ai fini del punto 11 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2018/1999 e sostituisce pertanto l'obiettivo 2030 a livello dell'Unione per le emissioni di gas a effetto serra stabilito in tale punto. Inoltre, entro il 30 giugno 2021, la Commissione dovrebbe valutare come la pertinente legislazione dell'Unione che attua l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 debba essere modificata per conseguire tali riduzioni nette delle emissioni. In considerazione di ciò, la Commissione ha annunciato una revisione della legislazione pertinente in materia di clima ed energia, che sarà adottata in un pacchetto comprendente, tra l'altro, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, l'uso del suolo, la tassazione dell'energia, gli standard di prestazione in materia di emissioni di CO₂ per i veicoli leggeri, la condivisione degli sforzi e il sistema ETS dell'UE.

(1) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e sulla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

(2) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e sull'azione per il clima, che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21. 12. 2018, pag. 1).12.2018, p. 1).

La Commissione intende valutare l'impatto dell'introduzione di ulteriori misure dell'Unione che potrebbero integrare quelle esistenti, come le misure basate sul mercato che includono un forte meccanismo di solidarietà.

- (27) Secondo le valutazioni della Commissione, gli impegni esistenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 comportano un pozzo di carbonio netto di 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel 2030. Al fine di garantire un sufficiente impegno di mitigazione fino al 2030, è opportuno limitare a tale livello il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030. Ciò non pregiudica la revisione della legislazione dell'Unione in materia per consentire il raggiungimento dell'obiettivo.
- (28) La spesa nell'ambito del bilancio dell'Unione e dello strumento di ripresa dell'Unione europea istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ⁽¹³⁾ contribuisce agli obiettivi climatici, destinando almeno il 30 % dell'importo totale della spesa al sostegno degli obiettivi climatici, sulla base di una metodologia efficace e in conformità con la legislazione settoriale.
- (29) Alla luce dell'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e in considerazione degli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi, sono necessari sforzi costanti per garantire la graduale eliminazione dei sussidi energetici incompatibili con tale obiettivo, in particolare per i combustibili fossili, senza incidere sugli sforzi per ridurre la povertà energetica.
- (30) Al fine di fornire prevedibilità e fiducia a tutti gli attori economici, comprese le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, per garantire una riduzione graduale delle emissioni di gas a effetto serra nel tempo e che la transizione verso la neutralità climatica sia irreversibile, la Commissione dovrebbe proporre un obiettivo climatico intermedio dell'Unione per il 2040, a seconda dei casi, al più tardi entro sei mesi dalla prima valutazione globale effettuata ai sensi dell'accordo di Parigi. La Commissione può presentare proposte di revisione dell'obiettivo intermedio, tenendo conto dei risultati delle valutazioni dei progressi e delle misure dell'Unione e delle misure nazionali, nonché dei risultati dell'inventario globale e degli sviluppi internazionali, anche per quanto riguarda i tempi comuni per i contributi determinati a livello nazionale. come strumento per aumentare la trasparenza e la responsabilità delle politiche climatiche dell'Unione, la Commissione, nel presentare la sua proposta legislativa per l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2040, dovrebbe pubblicare il bilancio indicativo dell'Unione per i gas a effetto serra previsto per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra che si prevede di emettere in tale periodo senza mettere a rischio gli impegni dell'Unione ai sensi dell'accordo di Parigi, nonché la metodologia alla base di tale bilancio indicativo.
- (31) L'adattamento è una componente fondamentale della risposta globale a lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici possono potenzialmente superare le capacità di adattamento degli Stati membri. Pertanto, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'Accordo di Parigi, nonché massimizzare i co-benefici con altre politiche e normative. La Commissione dovrebbe adottare una strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l'Accordo di Parigi. Gli Stati membri dovrebbero adottare strategie e piani di adattamento nazionali completi, basati su solide analisi dei cambiamenti climatici e della vulnerabilità, valutazioni dei progressi e indicatori, e guidati dalle migliori evidenze scientifiche disponibili e più recenti. L'Unione dovrebbe cercare di creare un contesto normativo favorevole alle politiche e alle misure nazionali messe in atto dagli Stati membri per adattarsi ai cambiamenti climatici. Il miglioramento della resilienza climatica e delle capacità di adattamento ai cambiamenti climatici richiede sforzi condivisi da parte di tutti i settori dell'economia e della società, nonché coerenza politica in tutte le leggi e le politiche pertinenti.
- (32) Gli ecosistemi, le persone e le economie di tutte le regioni dell'Unione dovranno affrontare i principali impatti dei cambiamenti climatici, come il caldo estremo, le inondazioni, la siccità, la scarsità d'acqua, l'innalzamento del livello del mare, il disgelo dei ghiacciai, gli incendi boschivi, i colpi di vento e le perdite agricole. I recenti eventi estremi hanno già avuto un impatto sostanziale sugli ecosistemi, incidendo sulle capacità di sequestro e stoccaggio del carbonio dei terreni forestali e agricoli. Rafforzare le capacità di adattamento e la resilienza, tenendo conto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, aiuta a ridurre al minimo gli impatti dei cambiamenti climatici, ad affrontare gli impatti inevitabili in modo socialmente equilibrato e a migliorare le

condizioni di vita nelle aree colpite.

- (13) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di ripresa dell'Unione europea per sostenere la ripresa a seguito della crisi della COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

Prepararsi tempestivamente a tali impatti è efficace dal punto di vista dei costi e può anche portare notevoli co-benefici per gli ecosistemi, la salute e l'economia. Le soluzioni basate sulla natura, in particolare, possono favorire la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento e la protezione della biodiversità.

- (33) I programmi pertinenti istituiti nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale prevedono lo screening dei progetti per garantire che tali progetti siano resilienti ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici attraverso una valutazione della vulnerabilità e del rischio climatico, anche attraverso misure di adattamento pertinenti, e che integrino i costi delle emissioni di gas serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione del clima nell'analisi costi-benefici. Ciò contribuisce all'integrazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici e delle valutazioni di vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e pianificazione nell'ambito del bilancio dell'Unione.
- (34) Nell'adottare le misure pertinenti a livello dell'Unione e nazionale per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti: il contributo della transizione verso la neutralità climatica alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; la transizione energetica, il rafforzamento della sicurezza energetica e la lotta alla povertà energetica; la sicurezza alimentare e l'accessibilità dei prezzi; lo sviluppo di sistemi di mobilità e di trasporto sostenibili e intelligenti; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e all'interno di essi, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e della necessità di convergenza nel tempo; la necessità di rendere la transizione giusta e socialmente equa attraverso adeguati programmi di istruzione e formazione; le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, in particolare i risultati riportati dall'IPCC; la necessità di integrare i rischi legati al cambiamento climatico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; l'efficacia dei costi e la neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas serra e nell'aumentare la resilienza; la progressione nel tempo dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.
- (35) Come indicato nel Green deal europeo, il 9 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Strategia per la mobilità sostenibile e intelligente - Preparare il trasporto europeo per il futuro". La strategia definisce una tabella di marcia per un futuro sostenibile e intelligente dei trasporti europei, con un piano d'azione per raggiungere l'obiettivo di ridurre del 90% le emissioni del settore dei trasporti entro il 2050.
- (36) Per garantire che l'Unione e gli Stati membri rimangano sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica e per progredire nell'adattamento, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente i progressi compiuti, sulla base delle informazioni stabilite nel presente regolamento, comprese le informazioni presentate e comunicate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. Per consentire una preparazione tempestiva dell'inventario globale di cui all'articolo 14 dell'Accordo di Parigi, le conclusioni di questa valutazione dovrebbero essere pubblicate entro il 30 settembre di ogni cinque anni, a partire dal 2023. Ciò implica che le relazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 5, e all'articolo 35 di tale regolamento e, negli anni applicabili, le relative relazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 32 di tale regolamento dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio contemporaneamente alle conclusioni di tale valutazione. Nel caso in cui i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri per il raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica o per l'adattamento siano insufficienti o le misure dell'Unione siano incoerenti con l'obiettivo di neutralità climatica o inadeguate a migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie in conformità ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare regolarmente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora ritenga che le misure di uno Stato membro non siano coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o siano inadeguate a migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
- (37) La Commissione dovrebbe garantire una valutazione solida e obiettiva, basata sui risultati scientifici, tecnici e socioeconomici più aggiornati e rappresentativi di un'ampia gamma di competenze indipendenti, e basare la propria valutazione su informazioni pertinenti, tra cui quelle presentate e riferite dagli Stati membri, le relazioni del Comitato europeo per l'AMBIENTE, del Comitato consultivo e del Centro comune di ricerca della Commissione, le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, compresi gli ultimi rapporti dell'IPCC, dell'IPBES e di altri organismi internazionali, nonché i dati di osservazione della Terra forniti dal programma

europeo di osservazione della Terra Copernicus. La Commissione dovrebbe inoltre basare le proprie valutazioni su una traiettoria indicativa e lineare che colleghi gli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2040, una volta adottati, con l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione e che serva come strumento indicativo per stimare

e valutare i progressi collettivi verso il raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione. La traiettoria indicativa e lineare non pregiudica la decisione di determinare un obiettivo climatico dell'Unione per il 2040. Dato che la Commissione si è impegnata a valutare come la tassonomia dell'UE possa essere utilizzata dal settore pubblico nel contesto del Green deal europeo, questo dovrebbe includere informazioni sugli investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale, da parte dell'Unione o degli Stati membri, in linea con il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ quando tali informazioni saranno disponibili. La Commissione dovrebbe utilizzare statistiche e dati europei e mondiali, se disponibili, e chiedere il parere di esperti. Il SEAE dovrebbe assistere la Commissione, se opportuno e in conformità con il suo programma di lavoro annuale.

- (38) poiché i cittadini e le comunità hanno un ruolo fondamentale nel portare avanti la trasformazione verso la neutralità climatica, un forte impegno pubblico e sociale sull'azione per il clima dovrebbe essere incoraggiato e facilitato a tutti i livelli, compreso quello nazionale, regionale e locale, in un processo inclusivo e accessibile. La Commissione dovrebbe quindi impegnarsi con tutte le parti della società, compresi gli stakeholder che rappresentano i diversi settori dell'economia, per consentire loro di agire verso una società neutrale e resiliente ai cambiamenti climatici, anche attraverso il Patto europeo per il clima.
- (39) In linea con l'impegno della Commissione a rispettare i principi di "Legiferare meglio", è necessario perseguire la coerenza degli strumenti dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema di misurazione dei progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica e la coerenza delle misure adottate con tale obiettivo dovrebbero basarsi ed essere coerenti con il quadro di governance stabilito nel Regolamento (UE) 2018/1999, tenendo conto di tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e la sequenza della valutazione e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati ai requisiti di presentazione di informazioni e relazioni da parte degli Stati membri stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1999. Il Regolamento (UE) 2018/1999 dovrebbe quindi essere modificato per includere l'obiettivo della neutralità climatica nelle disposizioni pertinenti.
- (40) I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera ed è necessaria un'azione coordinata a livello di Unione per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il raggiungimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata e degli effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

AVEVANO ADOTTATO QUESTO REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un quadro di riferimento per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica da parte delle fonti e per il potenziamento dell'assorbimento da parte dei pozzi disciplinati dal diritto dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce un obiettivo vincolante di neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, al fine di perseguire l'obiettivo di temperatura a lungo termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi, e fornisce un quadro di riferimento per realizzare progressi nel perseguimento dell'obiettivo di adattamento globale di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante per l'Unione di riduzione nazionale netta delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030.

(14) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per agevolare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 2

Obiettivo di neutralità climatica

1. Le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione, disciplinati dal diritto dell'Unione, saranno bilanciati all'interno dell'Unione al più tardi entro il 2050, riducendo così le emissioni a zero netto entro tale data, e l'Unione punterà a raggiungere emissioni negative in seguito.
2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello dell'Unione e a livello nazionale, per consentire il raggiungimento collettivo dell'obiettivo di neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere sia l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri sia l'efficacia in termini di costi nel raggiungimento di tale obiettivo.

Articolo 3

Consulenza scientifica sui cambiamenti climatici

1. Il Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 (il "Comitato consultivo"), funge da punto di riferimento per l'Unione sulle conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche.
2. I compiti del Comitato consultivo comprendono:
 - (a) considerando le ultime scoperte scientifiche dei rapporti dell'IPCC e i dati scientifici sul clima, in particolare per quanto riguarda le informazioni rilevanti per l'Unione;
 - (b) fornire consulenza scientifica e pubblicare relazioni sulle misure dell'Unione esistenti e proposte, sugli obiettivi climatici e sui bilanci indicativi dei gas a effetto serra e sulla loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con gli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi;
 - (c) contribuire allo scambio di conoscenze scientifiche indipendenti nel campo della modellazione, del monitoraggio, della ricerca promettente e dell'innovazione che contribuiscono a ridurre le emissioni o ad aumentare gli assorbimenti;
 - (d) identificare le azioni e le opportunità necessarie per raggiungere con successo gli obiettivi climatici dell'Unione;
 - (e) sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici e i loro impatti, nonché stimolare il dialogo e la cooperazione tra gli organismi scientifici dell'Unione, integrando il lavoro e gli sforzi esistenti.
3. Nel suo lavoro, il Comitato consultivo sarà guidato dalle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, compresi gli ultimi rapporti dell'IPCC, dell'IPBES e di altri organismi internazionali. Seguirà un processo pienamente trasparente e renderà pubbliche le sue relazioni. Può prendere in considerazione, se disponibile, il lavoro degli organi consultivi nazionali sul clima di cui al paragrafo 4.
4. Nel contesto del rafforzamento del ruolo della scienza nel campo della politica climatica, ogni Stato membro è invitato a istituire un organo consultivo nazionale sul clima, incaricato di fornire consulenza scientifica esperta sulla politica climatica alle autorità nazionali competenti, come prescritto dallo Stato membro interessato. Qualora uno Stato membro decida di istituire tale organo consultivo, ne informa l'EEA.

Articolo 4

Obiettivi climatici intermedi dell'Unione

1. Per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'obiettivo climatico vincolante dell'Unione per il 2030 è una riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Nell'attuazione dell'obiettivo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri danno priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, al contempo, rafforzano l'assorbimento da parte dei pozzi naturali.

Al fine di garantire un sufficiente impegno di mitigazione fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell'Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Al fine di potenziare il bacino di assorbimento del carbonio dell'Unione in linea con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, l'Unione mira a raggiungere un volume maggiore del proprio bacino di assorbimento netto del carbonio nel 2030.

2. Entro il 30 giugno 2021, la Commissione riesamina la pertinente legislazione dell'Unione per consentire il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dell'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e prende in considerazione l'adozione delle misure necessarie, compresa l'adozione di proposte legislative, conformemente ai trattati.

Nell'ambito del riesame di cui al primo comma e di quelli futuri, la Commissione valuta in particolare la disponibilità, nell'ambito del diritto dell'Unione, di strumenti e incentivi adeguati per mobilitare gli investimenti necessari e propone le misure necessarie.

A partire dall'adozione delle proposte legislative da parte della Commissione, quest'ultima controlla le procedure legislative per le diverse proposte e può riferire al Parlamento europeo e al Consiglio se l'esito previsto di tali procedure legislative, considerate nel loro insieme, consente di raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 1. Se l'esito previsto non consente di ottenere un risultato in linea con l'obiettivo di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare le misure necessarie, compresa l'adozione di proposte legislative, conformemente ai trattati.

3. Al fine di conseguire l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, è fissato un obiettivo climatico a livello di Unione per il 2040. A tal fine, al più tardi entro sei mesi dalla prima valutazione globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una proposta legislativa, se del caso, basata su una valutazione d'impatto dettagliata, per modificare il presente regolamento al fine di includere l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2040, tenendo conto delle conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento e dei risultati della valutazione globale.

4. Quando presenta la proposta legislativa per l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2040 di cui al paragrafo 3, la Commissione pubblica al contempo in una relazione separata il bilancio indicativo dell'Unione per i gas a effetto serra previsto per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra (espresso in CO₂ equivalente e fornendo informazioni separate sulle emissioni e sugli assorbimenti) che si prevede di emettere in tale periodo senza mettere a rischio gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi. Il bilancio indicativo dell'Unione per i gas a effetto serra previsto si basa sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, tiene conto del parere del comitato consultivo e, se adottata, della pertinente legislazione dell'Unione che attua l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030. La Commissione pubblica inoltre la metodologia alla base delle proiezioni del bilancio indicativo dell'Unione per i gas a effetto serra.

5. Nel proporre l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2040 in conformità al paragrafo 3, la Commissione tiene conto di quanto segue:

- (a) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, compresi gli ultimi rapporti dell'IPCC e del Comitato consultivo;
- (b) gli impatti sociali, economici e ambientali, compresi i costi dell'inazione;
- (c) la necessità di garantire una transizione giusta e socialmente equa per tutti;
- (d) efficacia dei costi ed efficienza economica;
- (e) competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- (f) le migliori tecnologie disponibili, economiche, sicure e scalabili;
- (g) l'efficienza energetica e il principio "l'efficienza energetica prima di tutto", l'economicità dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento;

- (h) equità e solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
- (i) la necessità di garantire l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;

- (j) la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali a lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità;
- (k) esigenze e opportunità di investimento;
- (l) sviluppi e sforzi internazionali intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'Accordo di Parigi e l'obiettivo finale dell'UNFCCC;
- (m) informazioni esistenti sul bilancio indicativo dell'Unione per i gas a effetto serra previsto per il periodo 2030-2050 di cui al paragrafo 4.

6. Entro sei mesi dal secondo inventario globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione può proporre di rivedere l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2040 in conformità all'articolo 11 del presente regolamento.

7. Le disposizioni del presente articolo saranno tenute sotto controllo alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'Accordo di Parigi, anche per quanto riguarda i risultati delle discussioni internazionali sui calendari comuni per i contributi determinati a livello nazionale.

Articolo 5

Adattamento ai cambiamenti climatici

1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri garantiscono progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, in conformità all'articolo 7 dell'Accordo di Parigi.

2. La Commissione adotta una strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi e la riesamina regolarmente nel contesto del riesame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

3. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri garantiscono inoltre che le politiche di adattamento nell'Unione e negli Stati membri siano coerenti, si sostengano a vicenda, forniscano co-benefici per le politiche settoriali e si adoperino per una migliore integrazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici in modo coerente in tutti i settori politici, comprese le politiche e le azioni socioeconomiche e ambientali pertinenti, se del caso, nonché nell'azione esterna dell'Unione. Si concentreranno, in particolare, sulle popolazioni e sui settori più vulnerabili e colpiti e identificheranno le carenze a questo proposito in consultazione con la società civile.

4. Gli Stati membri adottano e attuano strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e basandosi su solide analisi dei cambiamenti climatici e della vulnerabilità, su valutazioni e indicatori dei progressi compiuti e guidati dalle migliori prove scientifiche disponibili e più recenti. Nelle loro strategie nazionali di adattamento, gli Stati membri tengono conto della particolare vulnerabilità dei settori pertinenti, tra cui l'agricoltura e i sistemi idrici e alimentari, nonché della sicurezza alimentare, e promuovono soluzioni basate sulla natura e sull'ecosistema. Gli Stati membri aggiornano regolarmente le strategie e includono le relative informazioni aggiornate nelle relazioni da presentare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/1999.

5. Entro il 30 luglio 2022, la Commissione adotterà linee guida che definiscano principi e pratiche comuni per l'identificazione, la classificazione e la gestione prudenziale dei rischi climatici fisici rilevanti in fase di pianificazione, sviluppo, esecuzione e monitoraggio di progetti e programmi per progetti.

Articolo 6

Valutazione dei progressi e delle misure dell'Unione

1. Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta, insieme alla valutazione di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999:

- (a) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri verso il raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento;

- (b) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri in materia di adattamento di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tale valutazione, unitamente alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia preparata nel rispettivo anno civile in conformità all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina:

- (a) la coerenza delle misure dell'Unione con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- (b) la coerenza delle misure dell'Unione con la garanzia di progressi nell'adattamento di cui all'articolo 5.

3. Se, sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione ritiene che le misure dell'Unione non siano coerenti con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o non siano coerenti con la garanzia di progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5, o che i progressi verso tale obiettivo di neutralità climatica o in materia di adattamento di cui all'articolo 5 siano insufficienti, essa adotta le misure necessarie in conformità ai trattati.

4. La Commissione valuta la coerenza di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa, comprese le proposte di bilancio, con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e con gli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2040 prima dell'adozione, e include tale valutazione in qualsiasi valutazione d'impatto che accompagna tali misure o proposte, e rende pubblico il risultato di tale valutazione al momento dell'adozione. La Commissione valuta inoltre se tali progetti di misure o proposte legislative, comprese le proposte di bilancio, siano coerenti con la garanzia di progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5. Nel presentare i progetti di misure e proposte legislative, la Commissione si adopera per allinearli agli obiettivi del presente regolamento. In caso di mancato allineamento, la Commissione ne fornisce le motivazioni nell'ambito della valutazione di coerenza di cui al presente paragrafo.

Articolo 7

Valutazione delle misure nazionali

1. Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta:

- (a) la coerenza delle misure nazionali individuate, sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni biennali sullo stato di avanzamento presentate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999, come rilevanti per il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento con tale obiettivo;
- (b) la coerenza delle misure nazionali pertinenti con la garanzia di progressi nell'adattamento di cui all'articolo 5, tenendo conto delle strategie nazionali di adattamento di cui all'articolo 5(4).

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tale valutazione, unitamente alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia preparata nel rispettivo anno civile in conformità all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. Se la Commissione, dopo aver debitamente esaminato i progressi collettivi valutati in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, ritiene che le misure di uno Stato membro non siano coerenti con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o non siano coerenti con la garanzia di progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5, può formulare raccomandazioni a tale Stato membro. La Commissione rende pubbliche tali raccomandazioni.

3. Quando vengono emesse raccomandazioni in conformità al paragrafo 2, si applicano i seguenti principi:

- (a) lo Stato membro interessato, entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni, notifica alla Commissione il modo in cui intende tenerne debitamente conto in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra Stati membri;

- (b) dopo la presentazione della notifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo, lo Stato membro interessato illustra, nella successiva relazione nazionale integrata sui progressi in materia di energia e clima presentata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, nell'anno successivo a quello in cui sono state formulate le raccomandazioni, il modo in cui ha tenuto debitamente conto delle raccomandazioni; se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte sostanziale di esse, fornisce alla Commissione le proprie motivazioni;
- (c) le raccomandazioni saranno complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese emesse nel contesto del semestre europeo.

Articolo 8

Disposizioni comuni sulla valutazione della Commissione

1. La Commissione basa la prima e la seconda valutazione di cui agli articoli 6 e 7 su una traiettoria lineare indicativa che definisce il percorso di riduzione delle emissioni nette a livello di Unione e che collega l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2040, se adottato, e l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Dopo la prima e la seconda valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione basa ogni valutazione successiva su una traiettoria indicativa e lineare che collega l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2040, una volta adottato, e l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
3. Oltre alle misure nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), la Commissione basa le sue valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 almeno sui seguenti elementi:
 - (a) informazioni presentate e segnalate ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999;
 - (b) relazioni dell'EEA, del Comitato consultivo e del Centro comune di ricerca della Commissione;
 - (c) Statistiche e dati europei e globali, comprese le statistiche e i dati del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, dati sulle perdite dichiarate e previste a causa degli impatti climatici negativi e stime sui costi dell'inazione o dell'azione ritardata, se disponibili;
 - (d) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, compresi gli ultimi rapporti dell'IPCC, dell'IPBES e di altri organismi internazionali; e
 - (e) qualsiasi informazione supplementare sugli investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale da parte dell'Unione o degli Stati membri, compresi, se disponibili, gli investimenti coerenti con il Regolamento (UE) 2020/852.
4. Il SEAE assiste la Commissione nella preparazione delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7, conformemente al suo programma di lavoro annuale.

Articolo 9

Partecipazione del pubblico

1. La Commissione si impegna a coinvolgere tutte le parti della società per consentire loro di agire verso una transizione giusta e socialmente equa verso una società neutrale e resiliente ai cambiamenti climatici. La Commissione facilita un processo inclusivo e accessibile a tutti i livelli, compreso quello nazionale, regionale e locale, e con le parti sociali, il mondo accademico, la comunità imprenditoriale, i cittadini e la società civile, per lo scambio di buone pratiche e per l'individuazione di azioni che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi delle consultazioni pubbliche e dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2018/1999.
2. La Commissione si avvale di tutti gli strumenti appropriati, compreso il Patto europeo per il clima, per coinvolgere i cittadini, le parti sociali e le parti interessate, e per promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni basate sulla scienza sui cambiamenti climatici e sui loro aspetti sociali e di parità di genere.

*Articolo 10***Tabelle di marcia settoriali**

La Commissione si impegna con i settori economici dell'Unione che scelgono di preparare tabelle di marcia volontarie indicative per il raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La Commissione controlla lo sviluppo di tali tabelle di marcia. La Commissione controlla lo sviluppo di tali tabelle di marcia. Il suo impegno comprende la facilitazione del dialogo a livello dell'Unione e la condivisione delle migliori pratiche tra le parti interessate.

*Articolo 11***Recensione**

Entro sei mesi da ciascuna valutazione globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata delle conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, sull'applicazione del presente regolamento, tenendo conto dei seguenti elementi:

- (a) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, compresi gli ultimi rapporti dell'IPCC e del Comitato consultivo;
- (b) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'Accordo di Parigi.

La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento.

*Articolo 12***Modifiche al regolamento (CE) n. 401/2009**

Il regolamento (CE) n. 401/2009 è modificato come segue:

- (1) viene inserito il seguente articolo:

Articolo 10 bis

1. è istituito UN Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici (il "Comitato consultivo").
2. Il comitato consultivo è composto da 15 esperti scientifici di alto livello che coprono un'ampia gamma di discipline pertinenti. I membri del comitato consultivo soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Non più di due membri del comitato consultivo hanno la nazionalità dello stesso Stato membro. L'indipendenza dei membri del comitato consultivo deve essere fuori discussione.
3. Il Consiglio di amministrazione designa i membri del Consiglio consultivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, a seguito di una procedura di selezione aperta, equa e trasparente. Nella selezione dei membri del consiglio consultivo, il consiglio di amministrazione cercherà di garantire un'esperienza disciplinare e settoriale varia, nonché un equilibrio di genere e geografico. La selezione si basa sui seguenti criteri:
 - (a) eccellenza scientifica;
 - (b) esperienza nella realizzazione di valutazioni scientifiche e nella fornitura di consulenza scientifica nei settori di competenza;
 - (c) ampia competenza nel campo delle scienze del clima e dell'ambiente o in altri settori scientifici rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione;
 - (d) esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale.
4. I membri del comitato consultivo sono nominati a titolo personale e svolgono le loro funzioni in totale indipendenza dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione. Il comitato consultivo elegge tra i suoi membri il

presidente per un periodo di quattro anni e adotta il proprio regolamento interno.

5. Il consiglio consultivo integra il lavoro dell'agenzia e agisce in modo indipendente nello svolgimento dei suoi compiti. Il consiglio consultivo stabilisce il proprio programma di lavoro annuale in modo indipendente e, nel farlo, consulta il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio consultivo informa il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo del programma e della sua attuazione";

(2) all'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

15. Il bilancio dell'agenzia comprende anche le spese relative al comitato consultivo".

Articolo 13

Modifiche al Regolamento (UE) 2018/1999

Il Regolamento (UE) 2018/1999 è modificato come segue:

(1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia e gli impegni a lungo termine dell'Unione in materia di emissioni di gas a effetto serra coerenti con l'accordo di Parigi, in particolare l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e, per il primo decennio, dal 2021 al 2030, in particolare gli obiettivi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e clima;

(*) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce un quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 ("Legge europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1)";

(2) all'articolo 2, il punto (7) è sostituito dal seguente:

7) "proiezioni": previsioni delle emissioni antropiche di gas a effetto serra da parte delle fonti e degli assorbimenti da parte dei pozzi o degli sviluppi del sistema energetico, comprese almeno le stime quantitative per una sequenza di sei anni futuri che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all'anno di riferimento;"

(3) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) una valutazione degli impatti delle politiche e delle misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, compresa la loro coerenza con l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1119, con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a lungo termine previsti dall'accordo di Parigi e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15 del presente regolamento;"

(4) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto:

e) il modo in cui le politiche e le misure esistenti e quelle previste contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1119";

(5) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

Dialogo multilivello su clima ed energia

Ciascuno Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia, conformemente alle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e le altre parti interessate e il pubblico in generale sono in grado di impegnarsi attivamente e di discutere il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1119 e i diversi scenari previsti per le politiche energetiche e climatiche, anche a lungo termine, e di esaminare i progressi compiuti, a meno che non disponga già di una struttura che assolve allo stesso scopo. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima possono essere discussi nell'ambito di tale dialogo";

(6) l'articolo 15 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. Entro il 1° gennaio 2020, e successivamente entro il 1° gennaio 2029 e ogni 10 anni, ogni Stato membro prepara e presenta alla Commissione la propria strategia a lungo termine con una prospettiva di 30 anni e coerente con l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Gli Stati membri devono, se necessario, aggiornare tali strategie ogni cinque anni";

(b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) conseguire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra a lungo termine e aumentare l'assorbimento da parte dei pozzi in tutti i settori, conformemente all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, nel contesto delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e del potenziamento dell'assorbimento da parte dei pozzi secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione in modo efficace sotto il profilo dei costi e potenziare l'assorbimento da parte dei pozzi nel perseguimento dell'obiettivo di temperatura a lungo termine previsto dall'accordo di Parigi, in modo da raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e l'assorbimento da parte dei pozzi dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione e, se del caso, ottenere successivamente emissioni negative;";

(7) l'articolo 17 è modificato come segue:

(a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) informazioni sui progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, compresi i progressi verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1119, gli obiettivi e i contributi stabiliti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e verso il finanziamento e l'attuazione delle politiche e delle misure necessarie per raggiungerli, compreso un esame degli investimenti effettivi rispetto alle ipotesi di investimento iniziali;";

(b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

La Commissione, assistita dal comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per stabilire la struttura, il formato, i dettagli tecnici e il processo per le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa una metodologia per la rendicontazione sulla graduale eliminazione delle sovvenzioni per l'energia, in particolare per i combustibili fossili, ai sensi dell'articolo 25, lettera d)";

(8) all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nel conseguire i propri obiettivi, compresi i progressi verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1119, gli obiettivi e i contributi e nell'attuare le politiche e le misure stabilite nel proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima;";

(9) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

Articolo 45

Recensione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni valutazione globale concordata ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi sul funzionamento del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia, sul suo contributo agli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di clima ed energia e dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1119, gli obiettivi aggiuntivi dell'Unione dell'energia e la conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio stabilite nel presente regolamento con altre leggi o decisioni

dell'Unione relative all'UNFCCC e all'accordo di Parigi. Le relazioni della Commissione possono essere accompagnate da proposte legislative, ove opportuno";

- (10) La parte 1 dell'allegato I è modificata come segue:
- (a) al punto 3.1.1 della sezione A, il punto (i) è sostituito dal seguente:
- i. Politiche e misure per raggiungere l'obiettivo fissato dal Regolamento (UE) 2018/842 di cui al punto 2.1.1 della presente sezione e politiche e misure per conformarsi al Regolamento (UE) 2018/841, che coprono tutti i settori chiave di emissione e i settori per il potenziamento degli assorbimenti, con un occhio all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1119";
- (b) nella sezione B, si aggiunge il seguente punto:
- '5.5. Il contributo delle politiche e delle misure previste al raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1119";
- (11) alla lettera c) dell'allegato VI, il punto viii) è sostituito dal seguente:
- viii) una valutazione del contributo della politica o della misura al raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1119 e alla realizzazione della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del presente regolamento;".

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021.

Per il Parlamento europeo Il

Presidente

D. M. SaSSOLI

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. MaTOS FERNaNdES
